

FORNITURA DI N. 6 GABBIE METABOLICHE PER LO STUDIO DI ALTERAZIONI METABOLICHE IN MODELLI MURINI, CON INSTALLAZIONE ON SITE E CORSO DI FORMAZIONE PER RELATIVO UTILIZZO.

DISCIPLINARE TECNICO AMMINISTRATIVO

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO PER LA FORNITURA DI BENI

L'Università degli Studi di Napoli intende avviare una procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di n. 6 gabbie metaboliche per lo studio di alterazioni metaboliche in modelli murini, installazione on site e corso di formazione per relativo utilizzo.

ART. 2

DURATA DELL'APPALTO

Il presente affidamento dovrà concludersi entro 2 mesi dalla data di stipula del contratto.

ART. 3

OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE

La fornitura di n. 6 gabbie metaboliche per lo studio di alterazioni metaboliche in modelli murini con installazione on site e corso di formazione per relativo utilizzo, dovrà essere effettuata garantendo le seguenti caratteristiche minime:

- le gabbie dovranno consentire studi di calorimetria indiretta (consumo di ossigeno, produzione di anidride carbonica, escrezione di azoto, misurazione temperatura corporea etc.). A tale scopo, le gabbie dovranno possedere sensori specifici per la misurazione di scambi O₂/CO₂;
- le gabbie dovranno essere modulari in maniera da consentire di aggiungere in seguito anche strumenti per lo studio dell'esercizio fisico dei modelli murini (TredMill);
- gabbie dovranno consentire la misurazione del dispendio energetico a riposo, la composizione corporea, il peso corporeo, l'alimentazione, la crescita lineare e il bilancio energetico, pertanto dovranno essere dotate di sensori per la misurazione della quantità di cibo e acqua assunti;
- le gabbie dovranno essere di dimensioni standard : 16cm x 14 cm x 40 cm.

La Ditta appaltatrice si impegna al rispetto delle disposizioni di cui alla L: 136/10 e succ. mod. sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" e, per le parti non in contrasto con la citata legge:

- dalle disposizioni contenute nel Protocollo di Legalità della Prefettura di Napoli, al quale l'Università ha aderito in data 29.12.2009, le cui clausole – con le precisazioni formulate da questa Amministrazione e riportate infra – dovranno essere sottoscritte dall'impresa in sede di stipula del contratto o subcontratto;
- dalla Legge n. 190 del 06/11/2012 e s.m.i. sulla Prevenzione e Repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.;
- dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo;
- dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ateneo.

ART. 4

RAPPORTI CONTRATTUALI

Salvo diverse disposizioni, l'Amministrazione Universitaria, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche per l'esecuzione del contratto attraverso il RUP. Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con la società aggiudicataria, il verbale di inizio delle attività, dovrà controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto o nel citato verbale e nei documenti ivi richiamati.

La società aggiudicataria dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Amministrazione possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. A tal fine, la società aggiudicataria si impegna a designare, per iscritto, a suo totale carico ed onere, il Referente dell'Appalto che provvederà, per conto della stessa, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del RUP.

ART. 5

VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA FORNITURA

Le procedure di verifica di conformità sono effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento.

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

ART. 6 SICUREZZA

Nell'esecuzione dell'appalto la società aggiudicataria dovrà adottare di propria iniziativa tutte quelle cautele che valgono a prevenire la possibilità di danni in genere e specialmente di infortuni.

ART. 7 RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI

La ditta appaltatrice è unica responsabile verso l'Amministrazione Universitaria e/o verso terzi, e risponderà di tutti gli eventuali danni causati alle persone, alle cose o alle strutture esistenti che comunque derivassero dall'esecuzione della fornitura, senza diritto di rivalsa o di compenso nei confronti della predetta Amministrazione e del personale da essa preposto al controllo ed alla verifica della fornitura medesima.

ART. 8 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 bis del d.lgs. 81/2008, si precisa che i costi di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza del presente appalto sono pari a 0,00 euro, trattandosi di affidamento di appalto per la fornitura di beni.

ART. 9 INADEMPIMENTI E PENALI

Per l'inesatto o ritardato adempimento di una delle obbligazioni di cui al presente appalto, saranno applicate penali giornaliere nella misura pari a 0,5 per mille all'ammontare netto contrattuale.

Le penali non saranno applicate durante il mese di agosto.

In ogni caso, per l'applicazione delle penali, il Responsabile Unico del Procedimento procederà in contraddittorio con il referente dell'appalto.

Ove l'ammontare delle penali complessivamente applicate raggiunga il 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ex art.1456 (clausola risolutiva espressa), dandone comunicazione alla ditta, mediante lettera raccomandata.

Le penali saranno applicate mediante corrispondente decurtazione dal pagamento della fornitura. L'Amministrazione, in caso di applicazione delle penali, si riserva comunque la facoltà di chiedere all'impresa il risarcimento del danno ulteriore.

ART. 10 CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

Il pagamento sarà effettuato a seguito di regolare esecuzione della fornitura.

Il corrispettivo per la fornitura in discorso è pari al prezzo offerto in sede di gara e comprende tutti i beni oggetto dell'appalto di cui all'articolo 1 del presente Disciplinare Tecnico.

In materia di fatturazione e pagamenti trova applicazione la disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

Pertanto, alla luce di tali disposizioni la Società aggiudicataria:

- a) dovrà indirizzare la fattura elettronica al Codice Univoco Ufficio Identificativo indicato in contratto, intestando la stessa all'Università degli Studi di Napoli Federico II – partita Iva 00876220633 – e riportando nella stessa il relativo CIG identificativo della procedura di gara;
- b) nella causale della fattura dovrà indicare il riferimento contrattuale;
- c) potrà emettere la fattura elettronica, solo dopo aver ricevuto comunicazione del positivo accertamento della regolare esecuzione della fornitura da parte del Responsabile Unico del Procedimento. Al fine di accelerare il predetto accertamento, la società potrà emettere un pro forma di fattura; la fattura elettronica sarà rifiutata da parte dell'Ateneo stesso qualora sia stata emessa dalla Società in assenza della preventiva comunicazione di cui sopra;
- d) il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte dell'Ufficio destinatario di fattura. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accreditamento

in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La Ditta intestataria di tali conti dovrà comunicare, con spese a suo carico, gli estremi identificativi di questi ultimi all'Università, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e succ. mod., esonerando espressamente l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con la predetta modalità. Le penali saranno applicate mediante corrispondente decurtazione dal pagamento. L'Amministrazione, in caso di applicazione delle penali, si riserva comunque la facoltà di chiedere all'impresa il risarcimento del danno ulteriore.

ART. 11 GRAVI INADEMPIENZE

L'Università avrà il diritto di risolvere il contratto per gravi inadempienze della ditta aggiudicataria, con incameramento della cauzione e salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore. Non è ammesso l'arbitrato.

In caso di contestazione o di impossibilità di accordi tra le parti, resta convenuto che il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Napoli, sede legale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

ART. 12 AVVIO DELL'ESECUZIONE ANTICIPATA DELLA PRESTAZIONE

L'Amministrazione si riserva, nei casi previsti dalla vigente normativa, di dare avvio all'esecuzione anticipata della prestazione redigendo apposito verbale, nelle more della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo articolo. L'appalto sarà regolato dal presente Disciplinare Amministrativo, dagli altri atti di gara nonché dalle prescrizioni normative contenute nel d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché dalle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente Disciplinare.

ART. 13 CAUZIONE DEFINITIVA

La società aggiudicataria dovrà, entro il termine indicato dall'Amministrazione, a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, costituire cauzione definitiva, nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. pena la decadenza dall'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria. La cauzione deve essere prestata sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. Tale cauzione deve espressamente contenere dichiarazione del garante di:

- rinunciare al termine semestrale previsto al comma 2, art. 1957 c.c.;
- rinunciare alla preventiva escussione del debitore principale;
- obbligarsi a versare direttamente all'Amministrazione committente su semplice richiesta della stessa, entro il termine massimo di 15 giorni, senza eccezioni e ritardi, la somma garantita o la minore somma richiesta dall'Amministrazione medesima.

La cauzione definitiva conserva, in ogni caso, la sua validità fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, fermo restando quanto sancito dal citato art. 103, del D. Lgs. 50/2016 in ordine al progressivo svincolo della stessa.

L'Amministrazione potrà escutere la cauzione a titolo di risarcimento danni, in ogni caso di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

ART. 14 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è nominato con Decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia n. 31 del 27.03.2018 nella persona della prof.ssa Monica Dentice.

ART. 15 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

La società aggiudicataria avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

La società aggiudicataria si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie e idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dalla società aggiudicataria se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

La società contraente sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando l'incameramento della cauzione di cui al precedente art. 13 e salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore. Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i.

ART. 16 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto e il subappalto.

ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla normativa vigente, l'Università potrà procedere alla risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c. – clausola risolutiva espressa- nei seguenti casi:

- violazione degli obblighi di riservatezza di cui al precedente art. 15;
- violazione del divieto di cessione del contratto di cui al successivo art. 16;
- violazione degli obblighi di cui al precedente art. 3;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie;
- violazione degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo.

A seguito della risoluzione del contratto, l'Università procederà ad incamerare l'intero importo della cauzione definitiva, a titolo di risarcimento forfettario dei danni, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti della Ditta appaltatrice per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Università e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART. 18 ELEZIONE DOMICILIO

La società aggiudicataria s'impegna a comunicare il proprio domicilio legale presso il quale l'Università invia, notifica, comunica qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale interessante il contratto con espresso esonero dell'Università da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti non imputabili all'Università.

ART. 19 TUTELA DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario (o gli aggiudicatari), è richiesta obbligatoriamente la presentazione da parte dei concorrenti di dati ed informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i.. Coerentemente con quanto sancito dal citato Decreto Legislativo, il trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti degli interessati. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del citato Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i., all'Amministrazione compete altresì l'obbligo di fornire alcune informazioni, di seguito riportate, riguardanti il trattamento dei suddetti dati personali.

Finalità del trattamento

Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative all'espletamento degli adempimenti in materia di gestione degli appalti.

Il conferimento è inoltre da ritenersi obbligatorio per l'espletamento di tutte le attività dell'Amministrazione scrivente necessarie e funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali.

In particolare:

- i dati personali delle ditte concorrenti riportati negli allegati di gara e nell'offerta tecnica sono raccolti, letti e conservati ai fini dell'espletamento delle procedure di gara (es. per la verifica dei requisiti giuridici, morali ed amministrativi e della capacità tecnico-economica del concorrente all'esecuzione del servizio), nonché dell'aggiudicazione della gara, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ed elaborati oltre che ai fini di cui sopra, per la stipula e l'esecuzione del contratto, per gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale e per la tutela dei diritti contrattuali.

L'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l'impossibilità della Amministrazione scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Il trattamento dei dati giudiziari eventualmente acquisiti nell'ambito dell'accertamento del requisito di idoneità morale dei partecipanti, in adempimento a quanto previsto dalla normativa in materia di appalti, espressamente consentito giusta Autorizzazione 7/2004 del Garante per la protezione dei dati personali, è effettuato secondo quanto prescritto nell'Autorizzazione medesima.

Qualora l'Amministrazione venga a conoscenza, ad opera dell'interessato o, comunque, non a richiesta dell'Università, di dati sensibili o giudiziari non indispensabili allo svolgimento dei fini istituzionali sopra citati, tali dati, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. non potranno essere utilizzati in alcun modo.

Modalità del trattamento

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni, ed inseriti nelle pertinenti banche dati (fornitori, contratti, contabilità e finanza) cui potranno accedere, e quindi venirne a conoscenza, i responsabili e gli incaricati, espressamente designati dall'Amministrazione tra il personale in forza ad altri uffici dell'Università che gestiscono i contratti, la contabilità o che svolgono attività attinenti, la Commissione di gara ed il consegnatario dell'appalto.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere comunicati:

- a istituti bancari per la gestione dei pagamenti;
- a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di verifica della regolare esecuzione che verranno di volta in volta costituite;
- al Ministero dell'Università e della Ricerca (MIUR) e al CNIPA, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara ai sensi della Legge n. 241 del 07/08/90 e s.m.i., nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del D.Lgs.196/2003 e s.m.i.;
- i dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione della fornitura, potranno essere diffusi tramite il sito internet www.unina.it.

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede in Napoli, Corso Umberto I, n. 40.

Diritti dell'interessato

Ciascuna ditta, in qualità di interessato, può esercitare i diritti previsti dalla legge, in particolare quelli previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., richiedendo di accedere ai propri dati per conoscerli, verificarne l'utilizzo o, ricorrendone gli estremi, farli correggere, chiederne l'aggiornamento, la rettifica,

l'integrazione, la cancellazione od opporsi al loro trattamento, scrivendo a: Università degli Studi di Napoli Federico II – Corso Umberto I, 40 – 80138 Napoli.

ART. 20
FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie inerenti all'appalto in argomento, il Foro competente in via esclusiva è quello di Napoli, sede legale dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II".

ART. 21
SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico della Società aggiudicataria.

Il responsabile Unico del Procedimento
prof.ssa Monica Dentice

